



# COMUNE DI SALCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

## REGOLAMENTO PER LA UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

(Comune **non** designato Zona Vulnerabile da nitrati di origine agricola)

Adottato con <b>Deliberazione di Consiglio Comunale n° 06 del 08/04/2010</b>	Elaborato <b>UNICO</b>
---	---------------------------

Revisione	Data	Descrizione	Esecuzione
<b>00</b>	<b>16.03.2010</b>	<b>Prima emissione</b>	<b>UTC</b>

## **ART. 1 – PREMESSE**

Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e s.m.i.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

## **ART. 2 – FINALITA'**

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti stessi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

## **ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della stessa.

## **ART. 4 – INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE**

1. Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alla cartografia allegata al Piano Interventi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 30.06.2009, ed in particolare alla tavola "1b – Vincoli".

## **ART. 5 – MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI E DELLE ACQUE REFLUE**

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli **effluenti di allevamento** deve tenere conto:
  - a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
  - b) del tipo di effluente;
  - c) delle colture praticate e della loro fase vegetativa;
2. Le quantità da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
  - d) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
  - e) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo

Comune di SALCEDO

spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;

- f) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
  - g) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
  - h) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19 aprile 1999).
5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione ai fini agronomici delle **acque reflue** si applicano le stesse disposizioni.

#### **ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE**

1. E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo da uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con le modalità e i limiti imposto dalla regolamentazione nazionale (DM 7 aprile 2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e s.m.i.), delle seguenti quantità massime:
- a) 340 Kg. di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli **effluenti di allevamento**. Tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;
  - b) dosi di **acque reflue** non superiori ad un terzo del fabbisogno irrigue delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 340 Kg/ha di azoto per anno. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

#### **ART. 7 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI**

1. Così come riportato nell'art. 4 della DGR n. 2495/06 e s.m.i., l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
  - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado
  - c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le stesse, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello stato attivo del suolo e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
  - d) nelle zone di tutela assoluta (D.lgt. n. 152/06);
  - e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;

- f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di acqua;
- g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui non tossico-nocivi, di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici, come previsto dalla DGR 9 agosto 2005 n. 2241.
2. E' altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
3. L'utilizzo dei **liquami**, oltre che nei casi sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad una area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere;
- b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- d) nelle zone calanchive e in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 metri;
- e) per una fascia di almeno 100 metri dai centri abitati così come definiti dalla deliberazione consiliare n. 32 del 05.10.2006 e successiva revisione e ripermetrazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 14.11.2006, in conformità al D.Leg.vo n. 285/92 (Nuovo Codice della strada), al PATI e successivo P.I. di alla legge regionale n. 11/04 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 20 metri dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 metri dalle strade provinciali e/o comunali e/o vicinali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
- f) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- g) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non permetta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- h) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- i) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- j) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui non tossico-nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici, come previsto dalla DGR 9 agosto 2005, n. 2241.
4. L'utilizzo dei liquami è, in ogni caso, vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 febbraio.
5. E' altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto e di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

## **ART. 8 – ACCUMULO TEMPORANEO**

Comune di SALCEDO

Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili sia non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495;
2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:
  - a) 5 metri dalle scoline;
  - b) 20 metri dalle abitazioni sparse;
  - c) 100 metri dal limite dei centri abitati;
  - d) 5 metri dalle strade provinciali e/o comunali e/o vicinali;
  - e) 20 metri dai corpi idrici;
  - f) 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso sul suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
  - a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
  - b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
  - c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m<sup>2</sup>, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.
4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

## **ART. 9 – ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO**

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D. Lgt. N. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", sono individuate le seguenti aree di rispetto:
  - a) sorgente località San Valentino (catastalmente ricadente nel foglio 1°);
  - b) sorgente località Ca' Diana (catastalmente ricadente nel foglio 1°);
  - c) sorgente località Angonese (catastalmente ricadente nel foglio 2°);
  - d) sorgente località Coghi, ricadente nel territorio del Comune di Lusiana (zona a confine con Salcedo);che risultano graficamente individuate nella tavola "1b – Vincoli" del vigente Piano degli Interventi, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 30 giugno 2009, per un raggio di mt. 200 (duecento) dal punto di ubicazione della sorgente e/o manufatti di captazione idrica;

2. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D.lgt. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

#### **ART. 10 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI E DELLE ACQUE REFLUE**

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e s.m.i.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento.

#### **ART. 11 – DIFFUSIONE**

L'Amministrazione comunale dispone la trasmissione di copie del presente Regolamento alla locale U.L.S.S. n. 4 di Thiene, alle Associazioni di categoria interessate, l'affissione all'Albo comunale, nonché di pubblicizzare i contenuti nelle forme ritenute più opportune nel rispetto delle norme in materia.

#### **ART. 12 – CONTROLLI E SANZIONI**

1. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano sanzioni nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla polizia urbana e rurale.

#### **ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga ad adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione agroambiente e Servizi per l'agricoltura – e all'ARPAV – Servizio osservatorio suolo e rifiuti – .
2. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività del provvedimento deliberativo consiliare di approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## INDICE:

Articolo	Oggetto	pagina
1	Premesse	2
2	Finalità	2
3	Ambito di applicazione	2
4	Individuazione ambito zonale per il territorio comunale	2
5	Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti e delle acque reflue	2-3
6	Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente	3
7	Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali	3-4
8	Accumulo temporaneo	5
9	Zona di tutela e di rispetto	5
10	Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue	6
11	Diffusione	6
12	Controlli e sanzioni	6
13	Entrata in vigore	6